

SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA

(N. 1419)

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla 10^a Commissione permanente (Trasporti e aviazione civile, marina mercantile, poste e telecomunicazioni) della Camera dei deputati nella seduta del 12 novembre 1970 (V. Stampato n. 2215)

presentato dal Ministro dei Trasporti e dell'Aviazione Civile

(GASPARI)

di concerto col Ministro del Tesoro

(COLOMBO EMILIO)

e col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica

(CARON)

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 19 novembre 1970*

Erogazione, per gli anni 1968, 1969 e 1970, di contributi straordinari agli enti pubblici e agli imprenditori concessionari di autoservizi di linea per viaggiatori

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Agli enti pubblici e agli imprenditori che esercitano professionalmente autoservizi pubblici di linea ordinari di concessione statale, e che non usufruiscono di altri interventi finanziari, sussidi e sovvenzioni a

carico dello Stato, può essere accordato un contributo finanziario dello Stato in relazione alle percorrenze chilometriche effettuate negli anni 1968, 1969 e 1970 ed alle condizioni economiche dei relativi esercizi.

Il contributo potrà essere corrisposto fino al limite di lire 30 per autobus-chilometro. Potrà però essere elevato fino al limite di lire 60 per autobus-chilometro per le autolinee dipendenti da imprese a partecipazione dello Stato o delle regioni, o che si svolgono in zone montane, ovvero nei territori di cui alle leggi speciali per la industrializzazione delle zone depresse.

Per gli autoservizi pubblici di linea ordinari di concessione statale, gestiti da imprese a totale partecipazione dello Stato o di sue Aziende autonome, i cui collegi sindacali siano formati esclusivamente da rappresentanti dell'Amministrazione dello Stato, il contributo sarà corrisposto nella misura dell'80 per cento del disavanzo di esercizio, risultante dal conto economico approvato dagli organi amministratori delle rispettive imprese e convalidato dal visto dei relativi collegi sindacali.

Il contributo è destinato ad assicurare la prosecuzione dei pubblici autoservizi ed a garantire lo stato di efficienza del necessario materiale rotabile. Il contributo sarà accordato alle imprese che al momento della liquidazione dello stesso siano legittimamente esercenti delle autolinee per le quali il contributo verrà concesso. Sono escluse dal contributo le imprese esercenti le autolinee in subappalto, quelle che non hanno assicurato la normale efficienza del servizio e quelle che non hanno rispettato il contratto di lavoro e le leggi sociali.

Art. 2.

All'atto della concessione del contributo previsto all'articolo 1, il Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile, sentito il parere delle giunte regionali nel cui territorio si esercita il servizio in concessione, ha facoltà di vincolare, in tutto o in parte, la utilizzazione del contributo accordato al rinnovo del materiale rotabile.

Art. 3.

I criteri e le modalità di erogazione dei contributi saranno stabiliti con decreto del Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile, di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro del bilancio e della programmazione economica, tenendo conto delle risultanze dei conti di esercizio del complesso delle linee esercitate, in misura proporzionale alle passività ritenute ammissibili, escludendo la parte relativa alle linee concorrenti ai servizi di trasporto ad impianti fissi, sulla base dell'incidenza degli oneri dei trasporti di carattere sociale.

Le relative erogazioni saranno disposte con decreto del Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile in base al parere della Commissione interministeriale per la riattivazione dei pubblici servizi di trasporto in concessione, di cui alla legge 14 agosto 1949, n. 410.

Art. 4.

Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di lire 8 miliardi in relazione alle percorrenze effettuate nell'anno 1968, di lire 8 miliardi in relazione a quelle svolte nel 1969 e di lire 10 miliardi in relazione a quelle effettuate nell'anno 1970, da iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile.

Art. 5.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge per il 1968 si farà fronte con corrispondente riduzione del fondo di cui al capitolo 3523 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1969; mentre all'onere derivante dall'attuazione della presente legge per gli anni 1969 e 1970 si farà fronte mediante riduzione del fondo iscritto al capitolo 5381 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1970.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con proprio decreto, per quanto previsto nel precedente comma, le occorrenti variazioni di bilancio.